



**P.za E. Gonzaga, 15
61029 Urbino PU**

**Capitolato Tecnico
Polizza All Risks Property
Lotto 2**



CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Tutte le attività della Società AMI Spa, comprese quelle collaterali ed accessorie presso tutte le ubicazioni sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di Terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica - con i relativi valori riferiti ai rispettivi beni mobili siti sul territorio nazionale.

ART. 2 - PATRIMONIO OGGETTO DELLA POLIZZA

E' oggetto della polizza tutto quanto risulta essere patrimonio esistente nell'ambito delle competenze della Società AMI Spa e comunque ovunque esiste un interesse assicurabile dell'Assicurato.

L'Assicurazione riguarda i beni mobili ed immobili in quanto patrimonio:

- di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, anche se in uso o in possesso di terzi (anche Enti Pubblici): detto titolo di proprietà o comproprietà risulta dal conto del patrimonio del Contraente, da atti di compravendita, da leggi e/o decreti ministeriali di trasferimento collegati con verbali di consegna, da qualunque atto, documento e prova, sufficiente a dimostrarlo;
- di proprietà di terzi ma in gestione, comodato, affitto, detenzione, possesso, uso, custodia, o deposito all'Assicurato per le sue varie attività. Detti titoli risultano da contratto, qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo.

Si precisa che nuove ubicazioni, anche in fase di costruzione o allestimento, sono comprese in garanzia sin dal momento dell'inizio della loro costruzione.

La garanzia è operante anche per altri immobili e fabbricati di varia e diversa destinazione, a qualunque titolo affidati alla Società AMI Spa o dallo stesso a qualunque titolo ceduti a terzi.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione
Contraente:	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società/Compagnia:	L'impresa assicuratrice
Dipendenti:	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo un rapporto di dipendenza, siano incaricate od autorizzate dall'Assicurato a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell'ambito dei beni assicurati e dell'attività descritta
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne
Franchigia/minimo non indennizzabile:	La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che resta a carico dell'Assicurato
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato
Sinistro / Danno:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Sono danni materiali non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all'evento stesso
Danni indiretti:	Sono le spese straordinarie che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza

Fabbricati:	Beni immobili, come tali intendendosi tutte le costruzioni edili e le opere murarie di proprietà, in locazione, in comodato e comunque in uso all'Assicurato a qualsiasi titolo, nessuno escluso, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, compresa l'impiantistica di servizio; ogni infrastruttura e pertinenza considerata immobile per natura e destinazione, nulla escluso né eccettuato, inclusi impianti fotovoltaici e/o di produzione energetica, impianti di segnalazione, di illuminazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; rientrano alla voce fabbricati anche impiantistica ed opere interrato (tranne quelle fognarie e di urbanizzazione), impiantistica fissa esterna di rilevazione, illuminazione, segnalazione, compresa quella stradale, nonché i giardini ed i parchi, anche con alberi ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo urbano di pertinenza pubblica, salvo quanto previsto alle Definizioni "Contenuto" e "Cose assicurate a condizioni speciali"
Contenuto:	Si comprende ogni cosa di proprietà, in uso, in possesso, in deposito o detenuta a qualsiasi titolo presso l'Assicurato, oppure presso terzi, anche se di proprietà dei dipendenti e/o di terzi; compreso quanto possa trovarsi all'aperto per propria naturale destinazione, in spazi ed aree di pertinenza dell'Assicurato stesso o presso terzi; rientrano inoltre alla voce contenuto anche mezzi semoventi o autoveicoli in genere non registrati al P.R.A., nonché le apparecchiature elettroniche, sempreché non assicurate con specifiche polizze; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, di documenti, libri e manoscritti, mobili, tappeti, monete, sculture, bronzi, cere, collezioni scientifiche, raccolte in genere ed altri oggetti d'arte che possono essere identificati come tali, non già assicurate con specifiche polizze. Nell'eventualità in cui una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa descrizione in una delle "definizioni" di polizza, o che tale assegnazione fosse dubbia e controversa, la cosa o l'oggetto verrà considerata quale "Contenuto".
Merci	Per merce si intendono tutte le merci, le materie prime, gli ingredienti di lavorazione e i prodotti semilavorati e finiti inerenti l'attività svolta dall'Assicurato, le scorte e materiali di consumo, gli scarti o ritagli di lavorazione, i combustibili, le sostanze infiammabili e le merci speciali se presenti, i recipienti, gli imballaggi ed il materiale di imballo, il tutto sia all'aperto che al coperto, anche su mezzi di trasporto; sono pure compresi scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito. Il valore della merce assicurata si intende comprensivo delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.
Apparecchiature Elettroniche:	Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati (computer, stampanti, plotter, video, scanner, tastiere, modem, router, mini elaboratori e simili apparecchiature), elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telescriventi, impianti di prevenzione e allarme, impianti citofonici e altre macchine di ufficio similari non rientranti nella definizione di cui sopra, apparecchiature di audio fono video registrazione e riproduzione. Sono compresi nella presente definizione personal computer portatili, telefoni cellulari, apparati radio per rete wireless, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, ivi compresi quelli per la rilevazione automatica della velocità di veicoli completi delle apparecchiature cine-fotografiche a corredo.
Valori:	Denaro, anche in valuta estera, libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze a carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto e buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso, ne sia o non responsabile. I valori si intendono assicurati alla partita "contenuto".
Cose assicurate a condizioni speciali (beni particolari) :	- Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e simili, modelli, stampi, cartoni per telai, cliché, lastre, cilindri, fustelle e simili. I suddetti beni si intendono assicurati alla partita "contenuto".
Esplosivi:	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato.
Comunicazione:	Quella effettuata per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax ed e-mail

Incendio:	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione:	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Scoppio:	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
Fenomeno Elettrico:	L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma, bensì solo abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.
Dipendenti:	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo un rapporto di dipendenza, siano incaricate od autorizzate dall'Assicurato a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell'ambito dei beni assicurati e dell'attività descritta
Locali:	Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività o nel quale, comunque, l'Assicurato abbia un interesse assicurabile
Mezzi di chiusura:	I serramenti di aperture verso l'esterno dei locali poste a meno di 4 metri dal suolo o a ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno, costituiti da: <ul style="list-style-type: none"> - superfici continue in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature od analoghi congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; oppure - inferriate fissate nel muro
Mezzi di custodia:	Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti di peso superiore a 100 Kg o, se di peso inferiore, murate ed ancorate, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate
Difese interne:	Serramenti interni, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave
Furto:	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
Furto con rottura o scasso:	Il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali o dei mobili, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali
Furto con introduzione clandestina:	Il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali
Furto con destrezza:	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti
Scippo:	Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene, esercitando violenza sulla cosa e non sulla persona
Rapina:	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene e/o ad altra persona, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
Guasti cagionati dai ladri:	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli
Emettitrici	Attrezzatura preposta per il pagamento, tramite contanti e/o strumenti elettronici, dei biglietti e/o delle tessere per il trasporto su automezzi della Società AMI Spa.
Portavalori:	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

(clausole non modificabili)

Art.1 - Variazioni del rischio e relative dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati (Buona Fede).

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2021, scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo e con risoluzione automatica anticipata qualora la Società non sia più gestore del TPL.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

L'Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori,

l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art.5 - Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- I) sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- II) sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

- per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 6 - Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 300%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

Art.7 - Recesso

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei

Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.

120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per diminuzione del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Recesso annuale

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata-PEC da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata - PEC da parte del ricevente

Art.8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata alla Società.

Art.10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.11 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.13 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.14 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.

d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.17 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.18 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto con la Società Centrale SPA, con sede legale in Pesaro, Via degli Abeti n.80, iscritta al RUI - Sezione B - con il n.0098697, che agisce in quanto Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà all'emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- S'intende operante il disposto dell'Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, pertanto il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art.118 del D.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura dell'8%.

Art.19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 - Vincolo

Vincolo n. 1

La presente polizza, è vincolata, a tutti gli effetti, a favore della Banca CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO

Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.

SPA ora CREVAL SPA con sede in Fano Piazza XX Settembre 19 creditore ipotecario in virtù del finanziamento concesso con atto del notaio Dott. Massimo Spinazzola in data 20/12/2012, garantito da ipoteca di 2° grado, per l'immobile sito in Pesaro Via dei Canonici distinto al Catasto Fabbricati al fg 35 sub 469 e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:

- 1) a non apporre alla polizza alcuna variazione se non in confronto e con il consenso scritto della Banca vincolataria ed a notificare alla Banca stessa le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione
- 2) a notificare tempestivamente alla Banca vincolataria, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data nella quale la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'Ufficio Postale
- 3) a non liquidare alcun indennizzo, se non in confronto e con il consenso scritto della Banca vincolataria;
- 4) a pagare esclusivamente tramite la Banca vincolataria l'importo della liquidazione del sinistro.

Vincoli n. 2 e 3

La presente polizza si intende vincolata, a tutti gli effetti, in favore della Spett.le BANCA DELLE MARCHE SPA, ora UBI BANCA SPA creditrice con garanzia ipotecaria per la concessione di 2 MUTUI IPOTECARI n. 294/415594000 e n. 294/0551095000, il primo stipulato in data 28.12.2009 e il secondo stipulato in data 20.12.2012 per 15 anni, a rogito Notaio Spinazzola Massimo per l'immobile sito in Pesaro Via dei Canonici distinto dal Catasto Fabbricati al fg 35 sub 469.

Pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- b) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso della Banca vincolataria;
- c) pagare esclusivamente alla Banca vincolataria sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione dell'eventuale sinistro;
- d) notificare tempestivamente alla Banca vincolataria, con lettera raccomandata, il mancato pagamento dei premi e consolidare valida a tutti gli effetti l'assicurazione e garantire la relativa copertura nei confronti della Banca, fermo restando l'obbligo per la Banca medesima di provvedere direttamente al pagamento del premio;
- e) non effettuare sulla polizza alcuna riduzione di valore, disdetta per scadenza o storno, senza il consenso della Banca, salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 7 delle C.G.A. e salvo, comunque, la liquidazione alla Banca vincolataria del danno subito prima del recesso;
- f) rimanere pienamente obbligata al pagamento delle indennità nei confronti della Banca vincolataria (fino alla concorrenza del suo credito) anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, compreso, quello di una o più inadempienze di qualsiasi genere da parte del contraente e/o assicurato e anche in riferimento agli art. 1892-1893-1898 del C.C., l'assicurazione sia passibile di annullamento, nullità decadenza o venga comunque per qualunque causa a cessare;
- g) non valersi, nei soli confronti della Banca vincolataria e fino alla concorrenza del credito di questa, delle eccezioni che le possono derivare dagli art. 1900-1913-1914-1915 del C.C., salvo i casi di dolo del Contraente, e delle corrispondenti condizioni generali di polizza, salvo il diritto di rivalersi sull'assicurato di quanto possa aver pagato alla Banca vincolataria.

Rispetto invece al Contraente/Assicurato ed ai suoi aventi causa, resteranno salvi ed impregiudicati diritti e le azioni spettanti alla Società in base all'art. 1898 del C.C. ed alle condizioni generali di assicurazione, compreso quello di elevare il premio in corrispondenza degli aggravamenti di rischio che venissero rilevati. Tale aumento di premio sarà dovuto anche alla Banca vincolataria solo a partire dalla data di comunicazione dell'aumento.

La Banca vincolataria si obbliga a pagare i premi che alle singole scadenze (o nei termini previsti in polizza) non venissero pagati dall'assicurato. Nel caso in cui la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali, Banca vincolataria si riserva la facoltà di chiedere lo scorporo della sola garanzia incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

ART. 1 - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare il Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA, FURTO, RAPINA E ESTORSIONE

ART. 1 - OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE

A parziale deroga del comma p) dell'art. 1 della Sez. 4 delle C.P.P., la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal Contraente o dall'Assicurato in conseguenza di:

- furto e rapina del contenuto delle ubicazioni assicurate; relativamente al furto, la copertura è valida a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenente le cose assicurate:

- a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale ad uso di chiavi false, l'uso di chiave vera, anche se fraudolento);
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;

- furto e rapina valori;

- furto di valori trasportati dai Dipendenti.

Qualora non sussistano le condizioni di cui alle lettere a), b), c) precedenti, la garanzia opererà comunque con uno scoperto del 20% con un minimo di € 258,00.

La garanzia si intende operante anche per furto, rapina avvenuta su attrezzature denominate "Parcometri ed Emittitrici" e/o per atti vandalici compiuti per la sottrazione di valori in esse contenuti. All'uopo si precisa che tali attrezzature sono per loro natura posizionate ovvero installate all'esterno o all'aperto e/o all'interno di automezzi adibiti al trasporto.

Pertanto per i danni subiti da parcometri ed emittitrici installate all'aperto nonché da emittitrici installate all'interno di autoveicoli non sarà previsto quanto stabilito al punto a) b) e c) del presente articolo 1

La presente assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., entro il limite delle somme assicurate alla relativa partita.

ART. 2 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che le cose assicurate siano poste in locali facenti parte di fabbricati aventi strutture portanti, pareti e coperture in calcestruzzo, cemento e non, vetro cemento, vivo e cotto, metallo. Gli accessi e le aperture dei locali potranno essere comunque protetti restando però inteso che le protezioni e prevenzioni esistenti devono essere mantenute efficienti ed attivate.

ART. 3 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente o l'Assicurato rimborsino alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e il Contraente o l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 4 - REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro la somma assicurata si ritiene ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile. Resta inteso che tale importo si intenderà però automaticamente reintegrato con medesimo effetto, con l'obbligo da parte del medesimo di corrispondere alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.

Resta però inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente fissata per la sezione colpita.

ART. 5 - GARANZIA PORTAVALORI

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona della Contraente o dell'Assicurato o suoi dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

L'Assicurazione è operante esclusivamente qualora i dipendenti incaricati del trasporto:

- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori;
- abbiano una età non inferiore ai 18 anni né superiore alla massima età pensionabile;
- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori.

Ai soli effetti del presente articolo, sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'Assicurato, i Carabinieri, i Vigili Urbani, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e agli Istituti di Polizia privata.

SEZIONE 5 - GARANZIA DI RESPONSABILITA'

ART. 1 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che il Contraente o l'Assicurato abbiano in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente o dell'Assicurato.

Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI ALLA GARANZIA DANNI DIRETTI

ART. 1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Si dà atto che nella somma assicurata alla Partita Fabbricati, sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

ART. 2 - DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO

Ad integrazione delle somme assicurate per le Partite Fabbricati e Contenuto, la Società presta la propria garanzia fino all'ulteriore importo indicato alla Sez. 6 - Limiti di indennizzo, per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In deroga all'art. 1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distribuzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

ART. 3 - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

ART. 4 - TERREMOTO

Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

ART. 5 - EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate, la Società non risponde dei danni subiti da:

- impianti all'aperto non per naturale destinazione, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
- tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche e quanto in essi contenuto.

ART. 6 - SOVRACCARICO DI NEVE

Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, si intendono compresi anche quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui al presente articolo.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.

Per i fabbricati in cattivo stato di conservazione, e per il loro contenuto, la determinazione del danno, a parziale deroga dell'articolo - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo - verrà effettuata considerando il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, e l'indennizzo non potrà superare tale valore.

ART. 7 - GELO E GHIACCIO

I danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di macchinario, attrezzature, arredamento ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, si intendono assicurati a condizione che i fabbricati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 96 ore precedenti il sinistro.

ART. 8 - INTASAMENTO DA NEVE/GRANDINE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI

La Società indennizza, i danni da acqua penetrata all'interno degli enti assicurati in normale stato di manutenzione, a causa dell'intasamento delle gronde e dei pluviali, direttamente ed esclusivamente provocato dalla neve o dalla grandine.

Sono esclusi i danni:

- 1) alle attrezzature all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline e/o fabbricati aperti da più lati;
- 2) da fuoriuscita di acqua dalle condutture non di pertinenza dell'immobile ;
- 3) da umidità o stillicidio.

ART. 9 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia non sarà operante per i danni a beni posti in scantinati, locali seminterrati o interrati oppure, se posti in locali fuori terra, situati a meno di 12 centimetri dal suolo.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del 5% del premio imponibile annuo complessivo pagato.

ART. 10 - TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

- ◆ per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
- ◆ per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del 5% del premio imponibile annuo complessivo pagato.

ART. 11- TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si protragga per oltre dieci giorni consecutivi.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. Sono esclusi i danni da imbrattamento dei muri con vernice.

ART. 12 - DANNI DA FENOMENO ELETTRICO

Limitatamente ai danni da fenomeno elettrico al contenuto, ivi comprese le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchiature ad uso mobile, apparecchi e circuiti compresi - anche di proprietà di terzi -, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma prevista nella sezione 5 Franchigie e scoperti e Sezione 6 - limiti di indennizzo. Qualora una sovratensione od un fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature elettroniche senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno verrà liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 10%, mentre nel caso in cui al momento del sinistro non esistano sistemi di protezione alle apparecchiature ed agli impianti danneggiati, il danno sarà liquidato con uno scoperto del 20%.

ART. 13 - ACQUA CONDOTTA

Sono in garanzia i danni da fuoriuscita acqua dalle condutture a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, antincendio o di riscaldamento, posti negli enti assicurati. Sono esclusi:

- 1) i danni da gelo;
- 2) i danni da fuoriuscita di acqua da condutture le quali non siano di pertinenza dell'immobile;
- 3) i danni alle attrezzature all'aperto e/o sottotetto di tettoie, pensiline o di fabbricati aperti da più lati;
- 4) i danni da umidità o stillicidio;
- 5) le spese per la ricerca e la riparazione dei guasti.

ART. 14 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

Si intendono garantite le spese sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da "da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e per il ripristino delle parti danneggiate.

Si intendono inoltre comprese tutte le spese per la riparazione o sostituzione di parti, non direttamente interessate dal danno ma che, per motivi tecnici o logistici, sono necessari per una corretta e completa riparazione del danno e per la totale eliminazione delle cause.

ART. 15 - CADUTA ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

ART. 16 - DANNI DA PERDITA PIGIONE O MANCATO GODIMENTO DEI FABBRICATI

La Società risarcisce, purché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni derivanti dalla perdita di pignore o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al loro ripristino, limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi. I fabbricati utilizzati dall'Assicurato e per i quali lo stesso non corrisponda alcuna pignore (sia perché in proprietà sia per qualsiasi altro titolo), sono compresi in garanzia per l'importo della pignore ad essi relativa.

ART. 17 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

La Società risponde sino alla concorrenza di un importo pari a Euro 60.000,00 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C., per le seguenti cose:

- **monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore** .

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

- 1) per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;
- 2) per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
- 3) per le cose non specificate ai precedenti punti 1) e 2) in base al loro valore nominale.

La Società risponde inoltre sino alla concorrenza di un importo pari a Euro 100.000,00 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C., per le seguenti cose:

- **archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.**

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro.

ART. 18 - VETRI E CRISTALLI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture :

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".

ART. 19 - MAGGIORI SPESE PER RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI

Qualora a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza risultasse necessario dover ricostruire, per effetto della normativa vigente al momento del sinistro, oppure interrate e/o fondazione, in modo difforme alle caratteristiche originarie - anche se le stesse non siano state direttamente interessate dal sinistro - la Società si impegna a risarcire il costo derivante da tale intervento.

ART. 20 - DISPERSIONE SOSTANZE

La Società risponde dei danni di dispersione di sostanze liquide e/o gassose contenute in attrezzature inerenti l'attività, causate da rottura accidentale dei predetti contenitori.

ART. 21 - ESTENSIONE DANNI AGLI ARCHIVI

La garanzia di cui alla presente sezione è estesa, nel limite del 5% del massimo di indennizzo fissato per la Sezione stessa, ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a seguito degli eventi garantiti con la presente Sezione, di registri, documenti, schede e nastri incisi per il Centro Elaborazione Dati (escluso quanto assicurato con specifica polizza) comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

ART. 22 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

SEZIONE 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI ALLA GARANZIA FURTO

ART. 1 - FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 72 ore da quando è avvenuto.

In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, col limite di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno.

ART. 2 - EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI

Si precisa che tra i beni oggetto dell'Assicurazione di cui alla presente sezione devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, esclusi preziosi e valori.

ART. 3 - ATTI VANDALICI

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici che gli autori del furto e della rapina, consumati e/o tentati, perpetrino sulle cose assicurate e/o sui fabbricati contenenti le stesse e/o su parti di fabbricati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

ART. 4 - RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO-ESTORSIONE

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

ART. 5 - FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti in polizza anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

ART. 6 - FURTO A SEGUITO DI INCENDIO

La garanzia è estesa al furto delle cose assicurate commesso in occasione o successivamente all'incendio.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno sarà dato dalla differenza tra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove, uguali, o in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che, determinato con lo stesso criterio, ne rimane dopo il sinistro.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

ART. 1 - ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Le garanzie della presente polizza sono prestate a "primo rischio assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all' Art. 1907 del C.C..

ART. 2 - ENTI AD IMPIEGO MOBILE

Relativamente alle cose assicurate utilizzabili ad impiego mobile, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi delle macchine elettroniche.

Premesso che i danni da furto sono assicurati in deroga alle condizioni previste dall'art. 2 della Sezione 4 nonché

Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.

dell'art. 1 della medesima Sezione, limitatamente a tali danni l'operatività' dell'assicurazione durante le ore notturne dalle ore 22:00 alle ore 06:00, è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

ART. 3 - IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI

Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni da rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti in polizza.

ART. 4 - SPESE EXTRA

La Società si impegna ad indennizzare il Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo.

Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che il Contraente o l'Assicurato potrebbero sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che il Contraente o l'Assicurato avrebbero comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato.

In nessun caso la Società sarà responsabile:

- per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari;
- per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione;
- per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.

La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota.

E' condizione essenziale di questa garanzia che la Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza.

La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dalla Contraente o dall'Assicurato con il limite di Euro 500,00 al giorno per n. 360 giorni.

ART. 5 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro e sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.

ART. 6 - RICOLLOCAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE

La Società risarcisce le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare impianti, macchinari ed attrezzature (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare impianti, macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro sino alla concorrenza del limite previsto in polizza.

ART. 7 - ONORARI PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

ART. 8 - ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI E PROFESSIONISTI

La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di architetti, ingegneri e consulenti che il Contraente o l'Assicurato avrà scelto o nominato per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessarie sostenute per i ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, giusta la tabella degli onorari dei loro ordini, ma con esclusione delle competenze e onorari per la preparazione di qualsiasi reclamo.

ART. 9 - COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI / ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni

Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.

arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.

L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

ART. 10 - BENI PRESSO TERZI

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati macchinari e attrezzature anche su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico, nonché presso ubicazioni in genere fino al limite per singola ubicazione indicato in polizza.

ART. 11 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE SEPARATA PER PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione Sezione 2 "Norme che regolano l'assicurazione in generale" a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 13 per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 13 - DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 9 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare da parte del Contraente o dell'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

ART. 14 - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente o l'Assicurato hanno il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 200.000,00

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

ART. 15 - DOLO E COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO E DELLE PERSONE DELLE QUALI L'ASSICURATO DEVE RISPONDERE

Ad esclusione della sezione "Furto", si precisa che per le restanti sezioni la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

ART. 16 - INNOVAZIONI DEL RISCHIO

Nell'ambito delle strutture in uso all'Assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 1898 del C.C.

ART. 17 - RIDUZIONE ED AUMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI IN CORSO DI ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Premesso che in caso di necessità da parte del Contraente di elevare le somme assicurate per la partita "Contenuto" nel corso di ogni annualità assicurativa, lo stesso Contraente dovrà farne esplicita richiesta alla Società, la quale si riserva di accettare, diramandone le condizioni di volta in volta, con il presente articolo, in deroga all' art. 1898 C.C.; si conviene di regolamentare le variazioni che intervengano nel corso di ogni annualità assicurativa e comportanti un aumento del valore assicurato alla partita "Fabbricati".

Ciò premesso si conviene tra le Parti che:

- a) la Società si impegna a ritenere automaticamente assicurati i maggiori valori di nuovi enti ascrivibili alla definizione di "Fabbricati", derivanti da introduzione o ristrutturazione nel Patrimonio amministrato dal Contraente, purché tale maggiorazione non superi il 30% (trentapercento) della somma indicata alle relativa partita in base alle indicazioni iniziali o all'ultimo aggiornamento contrattualizzato dalle Parti;
- b) il Contraente non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società nel corso dell'annualità, in quanto la Società

- ritiene automaticamente operanti le garanzie di polizza entro la percentuale di valore indicata al precedente punto a);
- c) il Contraente si obbliga a tenere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, i relativi documenti probatori della avvenuta maggiorazione o diminuzione del Patrimonio;
 - d) eventuali aumenti di valore assicurato eccedenti la limitazione del 30% sopraindicato, dovranno essere oggetto di specifica comunicazione da parte del Contraente alla Società. In tale caso la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento del documento emesso dalla Società.
 - e) entro il 90° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto, il Contraente, qualora necessario, si obbliga a comunicare alla Società:
 - il valore della partita "Fabbricati" aggiornato.

la Società provvederà alla emissione di apposita appendice di polizza comprendente:

- 1) il conguaglio del premio dovuto (a credito per quelli in entrata e a debito per quelli in uscita), per il periodo di assicurazione pregresso, determinato, applicando ai nuovi valori assicurati risultanti, una percentuale pari al 50% del tasso imponibile indicato nella Sez. 7;
- 2) il premio annuo dovuto per il periodo di assicurazione in corso, determinato, applicando ai nuovi valori assicurati alla partita "Fabbricati", il tasso imponibile risultante nella Sez. 7.

Il Contraente si obbliga al pagamento del premio di cui al precedente punto a) entro 90 (novanta) giorni successivi alla notifica dello stesso, da parte della Società. Resta inteso che la validità del presente articolo, in caso di variazioni, rimarrà sospesa, in caso di mancato pagamento del premio di regolazione entro i termini stabiliti e riprenderà efficacia dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento del documento. In caso di conguagli a credito del Contraente la Società effettuerà il versamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della notifica da parte dell'Ente Contraente.

ART. 18 - MACCHINARIO IN LEASING (D.I.C. / D.I.L.)

Qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma delle presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:

- per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

ART. 19 - PAGAMENTO DANNO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA

L'Assicurato in caso di sinistro, è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria aperta, contro l'impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto o compagnia di assicurazione, di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 20 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE E DI RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, anche con le previsioni di cui alla Sovrintendenza delle Belle Arti per gli immobili sottoposti a vincolo, di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" nei limiti dei capitali assicurati in polizza e alle seguenti condizioni:

- 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

In riferimento all'Art. 1907 C.C. il supplemento dell'indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

La garanzia del valore a nuovo" non si applica a macchinari, attrezzature, arredamento ed impianti non più utilizzati dall'Ente.

- 2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

- ❖ il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale escluso il risarcimento di eventuali aggravii che ne derivino all'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovate cause di forza maggiore e o comprovate circostanze che obiettivamente ritardino i lavori. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termine di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le "norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda :

- ❖ i fabbricati in stato di attività, o anche di inattività (purché non in abbandono) e/o in attesa di essere attivati;
- ❖ i macchinari, attrezzature, arredamento o impianti di reparti in stato di attività.

per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;

A parziale deroga di quanto indicato al punto 2) della presente estensione è facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

ART. 1 - RISCHI ESCLUSI E BENI ESCLUSI RELATIVI ALLA SEZIONE DANNI DIRETTI

- a) verificatisi in occasione di guerre civili, atti di guerra, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- c) di smarrimento o ammanco, saccheggio salvo quanto previsto all'articolo "atti vandalici a seguito di furto, appropriazione indebita;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione mancanza di locazione o godimento di reddito commerciale od industriale, perdite di mercato;
- e) guasti meccanici al macchinario;
- f) errori di progettazione, calcolo, esecuzione dei lavori e lavorazioni, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio del prodotto;
- g) di deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento, oppure causati dagli effetti gradualii degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
- h) verificatisi durante i lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi e revisione di macchinari;
- i) di infedeltà dei dipendenti, salvo quanto espressamente incluso;
- j) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) a veicoli iscritti o non iscritti al P.R.A., quando si trovano in circolazione al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata, ad aeromobili e natanti;
- l) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- m) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- n) da furto salvo quanto espressamente compreso ;
- o) da inquinamento;
- p) da crollo, assestamenti, restringimenti, o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- q) causati da fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
- r) causati da mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento, e/o climatizzazione subita dalle merci;
- s) dovuti a ordinanze di Autorità, e di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- t) tutti i danni, anche indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - ◆ virus informatici di qualsiasi tipo;
 - ◆ accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;

- ◆ cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;

Relativamente alle esclusioni di cui ai punti f) g) h) che precedono si precisa che le stesse saranno applicabili salvo che i danni non risultino provocati da un altro evento non altrimenti escluso.

Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte non altrimenti esclusa.

Sono esclusi dalla garanzia i seguenti Enti:

- a. il valore del terreno;
- b. elaboratori elettronici se assicurati con polizza separata;
- c. macchinario in leasing se assicurato con polizza separata;
- d. opere d'arte specificatamente assicurate con polizza separata;
- e. boschi, coltivazioni, animali in genere;
- f. costi di livellamento, scavo e riempimento del terreno;
- g. veicoli iscritti al P.R.A., aeromobili e natanti.

SEZIONE 5 - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

ART. 1 - FRANCHIGIA FRONTALE

Per i danni dovuti a qualsiasi causa, salvo quanto diversamente indicato, non si applica alcuna franchigia.

ART. 2 - TERREMOTO

Per i danni dovuti a terremoto, si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 50.000,00.

ART. 3 - EVENTI ATMOSFERICI

Per i danni dovuti a eventi atmosferici, si applica una franchigia di € 1.000,00.

ART. 4 - NEVE

Per i danni dovuti a neve, si applica una franchigia di € 3.000,00 per ciascun bene e relativo contenuto.

ART. 5 - GRANDINE

Per i danni dovuti a grandine su serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in refrattario, manufatti in materia plastica si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

ART. 6 - ACQUA CONDOTTA - INTASAMENTO DA NEVE/GRANDINE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI - GELO

Per i danni dovuti ad acqua condotta, intasamento da neve e grandine delle grondaie e pluviali, gelo, si applica una franchigia di € 500,00.

ART. 7 - INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO

Per i danni dovuti a inondazione, alluvione, allagamento, si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00.

ART. 8 - SMOTTAMENTO, FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO

Per i danni dovuti a smottamento, franamento e cedimento del terreno, si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

ART. 9 - TERRORISMO E SABOTAGGIO

Per i danni dovuti a terrorismo e sabotaggio, si applica una franchigia di € 1.500,00.

ART. 10 - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Per i danni dovuti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, si applica una franchigia di € 1.500,00.

ART. 11 - RICERCA GUASTI

Per la ricerca di guasti, si applica una franchigia di € 500,00.

ART. 12 - FENOMENO ELETTRICO

Per i danni dovuti a fenomeno elettrico al "contenuto" (macchine elettriche ed elettroniche, meccanismi, apparecchi, impianti, etc.), si applica una franchigia di € 250,00.

ART. 13 - DISPERSIONE LIQUIDI E SOSTANZE IN GENERE

Per i danni dovuti alla dispersione di liquidi e sostanze in genere, si applica una franchigia di € 500,00.

ART. 14 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Per la cose assicurabili a condizioni speciali, si applica una franchigia di € 258,00 con uno scoperto del 10%.

ART. 15 - ENTI AD IMPIEGO MOBILE

Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Per i danni subiti da enti ad impiego mobile, si applica una franchigia di € 1.000,00.

ART. 16 - IMPIANTI SU AUTOVEICOLI

Per i danni subiti da impianti su autoveicoli, non si applica nessuna franchigia.

ART. 17 - FURTO, RAPINA, ESTORSIONE, FURTO CON DESTREZZA, FURTO DEI DIPENDENTI

Per i danni da furto, rapina, estorsione, furto con destrezza, furto dei dipendenti, si applica una franchigia di € 150,00.

ART. 18 - TRASPORTO VALORI

Per i danni da furto e rapina di valori trasportati, si applica uno scoperto del 10%, col minimo di € 500,00.

ART. 19 - VALORI OVUNQUE POSTI

Per i danni da furto di valori ovunque posti, si applica una franchigia di € 250,00.

ART. 20 - VALORI IN CASSETTI O MOBILI CHIUSI A CHIAVE

Per i danni da furto di valori posti in cassetti o mobili chiusi a chiave, si applica una franchigia di € 250,00.

ART. 21 - VALORI IN ARMADI DI SICUREZZA

Per i danni da furto di valori posti in armadi di sicurezza, non si applica alcuna franchigia.

ART. 22 - VALORI IN CASSEFORTI O ARMADI CORAZZATI

Per i danni da furto di valori posti in casseforti o armadi corazzati, non si applica alcuna franchigia.

ART. 23 - GUASTI DEI LADRI, ATTI VANDALICI

Per i danni ai beni assicurati cagionati dai ladri, compresi gli atti vandalici messi in atto durante il furto, si applica una franchigia di € 250,00.

ART. 24 - BENI PRESSO TERZI

Per danni a beni presso terzi, si applica una franchigia di € 250,00.

ART. 25 - COSE POSTE ALL'APERTO

Per le cose poste all'aperto, si applica una franchigia di € 250,00.

ART. 26 - ALTRE SEZIONI

Sulle somme liquidabili per ricorso terzi, spese di demolizione e sgombero, onorari periti, onorari architetti ingegneri e professionisti, spese di rimozione e ricollocamento di impianti, macchinari, attrezzature, spese extra, nonché per danni a beni presso terzi, non verrà applicata alcuna franchigia.

ART. 27 - FURTO PARCOMETRI ED EMETTITRICI

Per i danni da furto su parcometri ed emettitrici ovvero per danni e/o atti vandalici compiuti su parcometri ed emettitrici, si applica una franchigia di € 250,00.

ART. 28 - VETRI E CRISTALLI

Per danni a vetri e cristalli si applica una franchigia di € 250,00.

SEZIONE 6 - LIMITI DI INDENNIZZO

Nell'ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, ciascun limite di indennizzo riportato alla presente sezione è da intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo ad esso relativo; nessun limite di indennizzo potrà pertanto ricomprenderne uno o più altri.

ART. 1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Per le spese dovute quali oneri di urbanizzazione, non verrà liquidata somma maggiore di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 2 - DIFFERENZIALE STORICO - ARTISTICO

Per i maggiori danni subiti dagli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, non verrà liquidata somma maggiore di € 500.000,00 per sinistro.

ART. 3 - TERREMOTO

Per i danni dovuti a terremoto, non verrà liquidata somma maggiore del 40% del valore della singola ubicazione danneggiata con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 4 - EVENTI ATMOSFERICI

Per i danni dovuti a eventi atmosferici, non verrà liquidata somma maggiore del 60% il valore della singola ubicazione danneggiata.

ART. 5 - NEVE

Per i danni dovuti a neve, non verrà liquidata somma maggiore di € 2.000.000,00 per singolo immobile ed € 4.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.

ART. 6 - GRANDINE

Per i danni dovuti a grandine su serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in refrattario, manufatti in materia plastica non verrà liquidata somma maggiore di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; per danni da grandine agli altri beni, si applica il limite di indennizzo previsto al precedente art. 4 - Eventi atmosferici.

ART. 7 - ACQUA CONDOTTA - INTASAMENTO DA NEVE/GRANDINE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI - GELO

Per i danni dovuti a dette tre garanzie, non verrà liquidata, cadauna, somma maggiore di € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

ART. 8 - INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO

Per i danni dovuti a inondazioni, alluvioni, allagamenti, non verrà liquidata somma maggiore del 40% del valore della singola ubicazione danneggiata con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 9 - SMOTTAMENTO, FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO

Per i danni dovuti a smottamento, franamento e cedimento del terreno, non verrà liquidata somma maggiore di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 10 - TERRORISMO E SABOTAGGIO

Per i danni dovuti a terrorismo e sabotaggio, non verrà liquidata somma maggiore del 50% del danno con il massimo di € 4.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 11 - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Per i danni dovuti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, non verrà liquidata somma maggiore dell'80% del valore della singola ubicazione danneggiata.

ART. 12 - RICERCA GUASTI

Per le spese sostenute al fine di ricercare guasti, non verrà liquidata somma maggiore ad € 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 13 - FENOMENO ELETTRICO

Per i danni dovuti a fenomeno elettrico al "contenuto" (macchine elettriche ed elettroniche, meccanismi, apparecchi, impianti, etc.), non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 14 - DANNI A RETI DI DISTRIBUZIONE GAS

Per i danni subiti dalle reti di distribuzione gas, non verrà liquidata somma maggiore di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 15 - DANNI A RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE

Per i danni subiti dalle reti di distribuzione acqua e collettamento acque reflue, non verrà liquidata somma maggiore di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 16 - ENTI AD IMPIEGO MOBILE

Per i danni subiti da enti ad impiego mobile, non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 17 - DISPERSIONE LIQUIDI E SOSTANZE IN GENERE

Per i danni dovuti alla dispersione di liquidi e sostanze in genere, non verrà liquidata somma maggiore di € 50.000,00.

ART. 18 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Per spese di demolizione e sgombero, non verrà liquidata somma maggiore di € 250.000,00 per sinistro.

ART. 19 - ONORARI PERITI - ARCHITETTI - INGEGNERI - PROFESSIONISTI

Per onorari di periti, non verrà liquidata somma maggiore di € 200.000,00 per sinistro.

ART. 20 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Per le cose assicurabili a condizioni speciali, non verrà liquidata somma maggiore di € 60.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 21- RICOLLOCAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE

Per spese dovute a ricollocamento di impianti, macchinari, attrezzature, non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00.

ART. 22 - VALORI OVUNQUE POSTI

Per il furto di valori ovunque posti, non verrà liquidata somma maggiore di € 20.000,00 per sinistro.

ART. 23 - VALORI IN CASSETTI O MOBILI CHIUSI A CHIAVE

Per il furto di valori posti in cassetti o mobili chiusi a chiave, non verrà liquidata somma maggiore di € 25.000,00 per

sinistro.

ART. 24 - VALORI IN ARMADI DI SICUREZZA

Per il furto di valori posti in armadi di sicurezza, non verrà liquidata somma maggiore di € 35.000,00 per sinistro.

ART. 25 - VALORI IN CASSEFORTI O ARMADI CORAZZATI

Per il furto di valori posti in casseforti o armadi corazzati, non verrà liquidata somma maggiore di € 35.000,00 per sinistro.

ART. 26 - COSE POSTE ALL'APERTO

Per le cose poste all'aperto, non verrà liquidata somma maggiore di € 25.000,00 per sinistro.

ART. 27 - GUASTI DEI LADRI, ATTI VANDALICI

Per i danni ai beni assicurati cagionati dai ladri, compresi gli atti vandalici messi in atto durante il furto, non verrà liquidata somma maggiore di € 10.000,00.

ART. 28 - TRASPORTO VALORI - PORTAVALORI

Per i danni da furto e rapina di valori trasportati, non verrà liquidata somma maggiore di € 25.000,00 per sinistro.

ART. 29 - BENI PRESSO TERZI

Per danni a beni presso terzi, non verrà liquidata somma maggiore di € 50.000,00.

ART. 30 - COSE MOBILI E PRESSO TERZI

Per danni a cose mobili e presso terzi, non verrà liquidata somma maggiore di € 15.000,00.

ART. 31 - VETRI E CRISTALLI

Per danni a vetri e cristalli non verrà liquidata somma maggiore di € 50.000,00 per sinistro e per anno con il limite di € 3.000,00 per lastra.

SEZIONE 7 - PARTITE E SOMME DA ASSICURARE - CALCOLO DEL PREMIO

I - DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI

	Partita Assicurata	Valori assicurati / massimali	Tasso imponible	Premio imponible
1	Fabbricati a VI	€ 8.500.000,00		
2	Contenuto e valori a PRA	€ 500.000,00		

II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

3	Contenuto e valori a p.r.a.	€ 80.000,00		
4	Emettitori	€ 30.000,00		

III - GARANZIA DI RESPONSABILITA'

4	Ricorso Terzi	€ 3.000.000,00		
---	---------------	----------------	--	--

SVILUPPO DEL PREMIO

Premio imponible	Oneri fiscali	Premio lordo annuo

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE